Associazione ludico culturale

STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione ludico culturale “The Game’s Rebels”.

Art. 2

La Sede legale è in Castel Rozzone (BG), Piazza Castello 2 (Sala 1 cortile comunale).

Art. 3

La durata dell'Associazione è fino al 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 4

L'Associazione ha per oggetto la promozione di iniziative in grado di stimolare l'interesse e di avvicinare la popolazione ai giochi di ruolo, ai wargames, nonché ad altre attività ludiche e culturali col fine di aggregazione e promozione sociale, soprattutto in ambito giovanile. A tal riguardo l'Associazione promuoverà:

a) Sessioni di gioco;

b) Partecipazione ad iniziative ludiche extra comunali;

c) Allestimento materiale di gioco;

d) Conferenze;

e) Dibattiti;

f) Corsi di avvicinamento;

g) Tornei;

nei limiti delle finalità dell'Associazione.

Art. 5

L'Associazione non persegue finalità di lucro, pertanto eventuali introiti, derivanti da sponsorizzazioni o liberalità dovranno essere strettamente impiegati per gli scopi definiti nell'Art. 4 del presente statuto nella più assoluta indipendenza da partiti politici, amministrazioni pubbliche, sette filosofiche e confessioni religiose, senza fini sindacali.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- Quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;

- Donazioni, erogazioni e lasciti;

- Eventuali entrate per attività e servizi rivolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione così come previsto dall'Articolo 4.

Le quote associative dovranno essere versate di anno in anno, perdono di validità il 31 Dicembre di ogni anno e dovranno essere versate entro Febbraio dell'anno a cui si riferiscono al fine di evitare il decadimento dello status di associato. Coloro che chiedono di entrare a far parte dell'associazione dopo il mese di Giugno di ogni anno dovranno pagare solo metà della quota associativa.

Art. 7

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;

- Soci Ordinari

  – Soci Sostenitori e Onorari

  –

Art. 8

Sono Soci Fondatori i creatori materiali dell'Associazione che, animati da spirito di iniziativa e passioni comuni ne hanno curato la nascita e ne auspicano la continuità. Essi appaiono nell'Atto Costitutivo.

Art. 9

Sono Soci Ordinari coloro i quali fanno pervenire all'Associazione la domanda di ammissione sulla quale decide in maniera insindacabile il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice entro due settimane dalla data della richiesta. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti i cittadini che abbiano compiuto i 14 anni di età senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni

politiche e condizioni personali purché godano dei diritti civili e non abbiano riportato sentenze penali.

Il Consiglio Direttivo può, con voto unanime, ammettere quale Soci Ordinari anche minori di anni 14 a deroga di quanto sopra enunciato.

Art. 10

Sono Soci Sostenitori e Onorari tutti coloro che contribuiscano in maniera eccellente alla vita dell'Associazione. Tale status può essere conferito a qualunque cittadino che a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ne abbia i requisiti e il merito. La qualifica di Socio Sostenitore e Onorario da il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e alle Assemblee senza però alcun diritto di voto. Durante tali Assemblee potranno comunque richiedere la parola che viene concessa soltanto previo parere favorevole dell'Assemblea stessa. A tali tipologie di soci non è richiesto il pagamento di nessuna quota associativa e la loro condizione non decade di anno in anno se non appositamente deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Ciascun Socio, sia esso Fondatore, Ordinario, Sostenitore e Onorario è tenuto ad attenersi scrupolosamente:

- Alle Leggi dello Stato Italiano;
- A quanto disposto nel presente Statuto;
- Al Regolamento Interno dell'Associazione;
- A quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;

- Ad eventuali disposizioni di immediata necessità che, verbalmente o in forma scritta, gli verranno comunicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Tutti i Soci Ordinari e Fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto stabilito da appositi articoli di questo statuto. Gli associati possono altresì rivestire cariche associative, senza distinzione e con la completa parità dei sessi. Usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, i registri e gli atti dell'associazione. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita. Concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative, o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.

Art. 13

Gli organi direttivi sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio Arbitrale. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, l'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza. L'avviso dovrà essere esposto nell'apposita bacheca nella sede almeno sette giorni prima della data dell'assemblea. Può intervenire all'assemblea ciascun associato, sia Ordinario che Sostenitore, che abbia versato la quota associativa almeno cinque giorni prima della data di convocazione. E' possibile richiedere la convocazione di una assemblea degli associati portando richiesta controfirmata da almeno cinque soci al Consiglio Direttivo che sarà obbligato a convocarla entro due settimane dalla ricezione della richiesta.

Art. 14

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è legalmente costituita quando siano presenti i ¾ degli associati iscritti, e in regola con il pagamento delle quote; la seconda convocazione è legale qualunque sia il numero di associati presenti e può essere tenuta trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione. Tutte le votazioni se non espressamente indicato avverranno con la maggioranza semplice dei presenti e per votazione palese.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Art. 16

All'assemblea generale compete:

a) La discussione e l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo;

b) La nomina del Consiglio Direttivo;

c) Approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

d) Approva eventuali regolamenti interni;

e) Delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione

f) L'elezione del Presidente

g) La nomina del Collegio Aribtrale;

h) L'esame e l'approvazione del programma delle attività dell'anno sociale successivo;

i) La revoca dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo oppure del Collegio Arbitrale o ancora del Presidente;

l) La ratifica di nomina di un membro del Consiglio Direttivo per dimissioni o decadenza di altro membro dalla carica dopo l'indicazione espressa dal Consiglio Direttivo stesso;

m) La revoca di un qualsiasi provvedimento del Consiglio Direttivo;

n) L'esame di altri argomenti che siano eventualmente messi all'ordine del giorno a norma dell'Art.27;

Art. 17

L'Assemblea dei soci provvede all'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Direttivo. L'elezione del Presidente necessita della maggioranza semplice dei presenti. L'elezione dei membri del Consiglio direttivo avviene in ordine decrescente di numero di voti assegnati ai vari candidati. L'Assemblea dei soci delibera anche circa eventuali revoche di cariche per quanto concerne i membri del Collegio

Arbitrale, del Consiglio Direttivo o ancora del Presidente. La revoca si ottiene con la maggioranza qualificata (3/4) dei presenti.

Art. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri a seconda delle deliberazioni che saranno prese di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli associati. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne è parte integrante.

Art. 19

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri o dal collegio arbitrale. Nessun membro esterno al Consiglio Direttivo può parteciparvi se non invitato. Esso si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidamente l'unico organismo sociale preposto alla determinazione dell'indirizzo dell'Associazione in conformità alle finalità della stessa. Organizza e gestisce tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità sociali, determina l'impiego dei fondi sociali, determina l'importo della quota di iscrizione e la modalità di versamento della stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque titolare esclusivo circa ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche al Regolamento Interno all'Associazione sottoponendole poi obbligatoriamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvede a maggioranza assoluta alla sostituzione per cooptazione di ogni eventuale consigliere dimissionario o cessato, scegliendo il sostituto tra i soci dell'Associazione che dovrà comunque ottenere una ratifica dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri possono essere riletti. Per il primo triennio il Consiglio stesso deve essere costituito per almeno il 50% dei membri da Soci Fondatori dell'Associazione. Al proprio interno elegge un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario e un Responsabile Magazzino e determina altri incarichi specifici ritenuti opportuni nominandone i responsabili tra i Soci Ordinari o tra gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza qualificata dei consiglieri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare i propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.

Art. 23

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso terzi in giudizio, svolge funzioni di pubbliche relazioni che per casi specifici possono essere delegate ad un altro Consigliere, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, si adopera per gestire eventuali controversie tra Soci o tra Soci e Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché le Assemblee degli Associati ed in caso di parità il suo voto determina la maggioranza. Il Presidente può proporre il deferimento di un Socio al Collegio Arbitrale per l'eventuale espulsione.

Art. 24

Il Presidente rimane in carica per tre esercizi sociali, mentre il Consiglio Direttivo per due esercizi sociali.

Art. 25

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 26

Il Tesoriere dell'Associazione è il responsabile di tutte le attività amministrative dell'Associazione stessa e del patrimonio associativo. Egli redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati, in collaborazione e con la supervisione del Presidente.

Art. 27

Le proposte che gli associati intendono portare all'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea stessa e debbono essere sottoscritte da almeno cinque Soci Ordinari o Fondatori.

Art. 28

Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri, eletti dall'assemblea, che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Art. 29

I membri del Collegio Arbitrale rispondono del loro operato solo all'Assemblea Ordinaria degli associati. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Associazione, tra i Soci e il Consiglio Direttivo o un membro di questo. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza della controversia. Il Collegio Arbitrale è anche l'unico organo che può decidere circa l'espulsione di un associato dall'associazione. Il Collegio Arbitrale decide ex bono et aequo all'unanimità, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio Arbitrale è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 30

Nessuna carica sociale è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto dell'Associazione, previa consegna di adeguata documentazione e solo se l'esborso sostenuto è stato autorizzato dal Consiglio stesso.

Art. 31

La qualifica di Socio, sia esso Fondatore, Ordinario, Sostenitore o Onorario si perde per i seguenti motivi:

- Decadenza: viene pronunciata nel caso che, alla fine di Febbraio di ciascun anno, l'associato sia ancora inadempiente al pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- Espulsione: il Socio può essere espulso dall'Associazione nel caso in cui non si attenga alle norme indicate dal Regolamento Interno o per altri gravi motivi. L'espulsione viene decisa insindacabilmente dal Collegio Arbitrale dopo deferimento promosso dal Presidente dell'Associazione o da almeno cinque soci siano essi ordinari o fondatori.

- Recessione: il Socio può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Qualunque sia il motivo per cui si perda la qualifica di Socio, tale perdita automaticamente non da diritto alcune alla restituzione della quota annuale né per intero né per parte e cancella qualsiasi diritto sul materiale di proprietà dell'Associazione.

Art. 32

L'esclusione di un associato dall'associazione è deliberata dal Collegio Arbitrale, che provvede a darne comunicazione all'interessato.

Art. 33

I provvedimenti disciplinari che possono essere presi nei confronti dei Soci sono i seguenti:

- Ammonizione
- Sospensione
- Espulsione

Il dettaglio dei provvedimenti è contenuto nel Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 34

Il rapporto tra i Soci deve essere regolato dal rispetto reciproco e dalla massima educazione. Per le controversie relative alle attività dell'Associazione fa da giudice il Consiglio Direttivo o il Collegio Arbitrale come previsto dallo statuto. Essi potranno prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari tenendo conto prima della Legge Italiana, indi dello Statuto ed infine delle regolamentazioni interne.

Art. 35

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto dal Tesoriere e sottoposto all'Assemblea entro il 28 Febbraio dell'anno successivo e sarà cura del Consiglio Direttivo provvedere alle eventuali denunce di carattere fiscale. Il primo esercizio sociale decorrerà dalla costituzione e si chiuderà il 31.12.09.

Art. 36

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

a) Il 10% al Fondo di riserva;

b) Il rimanente a disposizione per iniziative secondo quanto specificato nell'Art. 4.

Art. 37

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea degli Associati con maggioranza qualificata (3/4) dei presenti qualora siano presenti almeno il 75% degli associati.

Art. 38

In caso di scioglimento, nell'eventualità che vi fossero residui attivi di gestione, dovranno essere reinvestiti per scopi sociali e non si potrà, in ogni caso ripartire utili, in quanto viene ancora ribadito che l'Associazione "The Games Rebels" non ha scopo di lucro e tutte le operazioni effettuate, a qualsiasi titolo, sono rivolte ad attività perseguenti i fini espressi nell'Art. 4.

Art. 39

In caso di rimanenze di materiale di proprietà dell'Associazione all'atto del suo scioglimento, si procederà ad una asta tra i soci. Il ricavato di tale asta sarà reinvestito per scopi sociali e non potrà essere ripartito tra i soci.

Art. 40

Le modifiche dello statuto sono disposte dall'assemblea ordinaria. Le modifiche devono essere approvate con maggioranza pari a due terzi dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le modifiche dello Statuto possono essere deliberate solo dall'Assemblea riunita in prima convocazione. In ogni caso non possono essere apportate modifiche che portino a snaturare la connotazione tipica dell'associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa come da art. 4.

Art. 41

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

01 Ottobre 2010